



PROVINCIA DI RIETI

Deliberazione della Giunta Provinciale

Seduta del 29 marzo 2011

OGGETTO: MANCATA ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 936 DEK 21/12/2006 AD OGGETTO "L.R. 22 GENNAIO 1996, N. 6 ART. 7 – CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PESCHIERA – LE CAPORE". CONFERIMENTO INCARICO

L'anno duemilaundici (2011) il giorno ventinove (29) del mese di marzo, alle ore 13.10, nella Sala della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. Alla discussione del presente atto risultano i seguenti presenti e assenti:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
MELILLI Fabio	Presidente	X	
PASTORELLI Oreste	Vice Presidente		X
ANTONACCI Enzo	Assessore	X	
BECCARINI Michele	Assessore	X	
FELICI Giancarlo	Assessore		X
MEZZETTI Alessandro	Assessore	X	
TADDEI Luigi	Assessore	X	
TANCREDI Francesco	Assessore	X	
VENTURA Antonio	Assessore	X	

Presiede il Sig. dott. Fabio MELILLI

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Adele TRAMONTANO

Sull'oggetto di cui all'epigrafe la Giunta Provinciale ha adottato la seguente deliberazione:

Premesso:

che nel territorio della Provincia di Rieti si colloca l'interferenza acquedottistica Peschiera – Le Capore;

che la L.R. n. 6/1996 prevede, all'art.7, che *“Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione Lazio sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le autorità d'ambito interessate, gli schemi di convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le autorità d'ambito interessate”*;

che la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 936 del 21/12/2006, sentiti i Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Roma e Rieti, Coordinatori rispettivamente degli ATO 2 e 3, ha adottato lo schema di “Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore” prevedendo, tra l'altro, che *“l'ATO 2 Roma si impegna a.....(omissis) .. f) pagare annualmente all'ATO 3 a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'importo fisso ed onnicomprensivo di Euro 8 milioni/anno, oltre eventuale IVA, convenzionalmente riferito alla portata di cui alla concessione di derivazione assentita... (...) g) riconoscere per tutto il periodo dal 1 gennaio 2003 sino al 31.12.2002 l'importo di euro 25 milioni, oltre eventuale IVA, quali oneri forfetariamente definiti e sostenuti direttamente e/o indirettamente dall'ATO 3 e dalla Provincia e dai singoli Enti Locali ...(...)”*;

che la predetta DGRL n.936/2006 ha subordinato l'esecutività della Convenzione all'approvazione della stessa da parte delle rispettive conferenze dei sindaci;

che la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 3 Lazio Centrale - Rieti ha approvato lo schema di convenzione di interferenza con decisione n. 5 del 22/12/2006, confermata con successiva decisione n. 5 del 20/12/2008, mentre l'A.ATO 2 Lazio Centrale, nella seduta del 5/12/2008 ha stabilito di “rinegoziare con l'ATO 3 nuove modalità di rimborso dei canoni pregressi”, non approvando di fatto lo schema di convenzione;

che nonostante ripetuti solleciti da parte del Presidente della Provincia di Rieti - Coordinatore ATO3 e del responsabile della STO dell'ATO 3 e numerosi incontri sul tema, ad oggi, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di ATO 2 non ha ancora approvato lo schema di Convenzione di interferenza, né avviato la rinegoziazione “delle nuove modalità di rimborso dei canoni pregressi”;

considerato che la pretesa dilazione dell'efficacia della Convenzione ha arrecato sino ad ora un ingiusto vantaggio per l'ATO 2 e per i territori della Provincia di Roma, a danno degli Enti costituenti l'ATO 3 – Lazio Centrale di Rieti e, quindi dei territori dell'Ente Provincia di Rieti;

ritenuto, pertanto, non più procrastinabile la risoluzione della questione dell'interferenza acquedottistica come sopra delineata e, soprattutto di dover porre in essere ogni utile e valida iniziativa idonea a tutelare gli interessi generali sottesi alla medesima conferendo all'uopo incarico ad un legale;

ravvisato che nella fattispecie in oggetto ricorra l'ipotesi contemplata nella propria deliberazione n. 90/2010 al punto 5 del dispositivo, trattandosi di problematica particolarmente complessa richiedente una prestazione professionale adeguata;

Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, ai fini della regolarità tecnica dal Dirigente del I Settore, Dott.ssa Lorella BECCARINI in data 29/03/2011 che di seguito integralmente si riporta “Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 in ordine alla sola regolarità tecnica”;

Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, ai fini della regolarità contabile dal Dirigente del II Settore, Dott.Fabio BARBERI, in data 29/03/2011 che di seguito integralmente si riporta “Si esprime parere favorevole contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18 -8-2000 n. 267.”;

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge:

DELIBERA.

- 1) le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia di Rieti nella qualità di legale rappresentante dell'Ente e nella qualità di Coordinatore dell'A. ATO 3 – Lazio Centrale Rieti a promuovere ogni utile iniziativa stragiudiziale o giudiziale volta ad assicurare la tutela degli interessi e ragioni dell'intera comunità rappresentata e dell'Autorità ATO 3 – Lazio Centrale Rieti per la definitiva risoluzione della questione relativa alle interferenze d'Ambito ai sensi delle disposizioni normative regionali vigenti e successivi provvedimenti adottati, la cui mancata attuazione si ritiene lesiva delle rispettive posizioni giuridiche;
- 3) di individuare, per quanto sopra espresso, l'Avv. Mariella Cari del Foro di Rieti, legale che presenta i requisiti per la prestazione professionale di cui trattasi, per la rappresentanza e difesa della Provincia di Rieti in proprio e quale Ente responsabile del coordinamento delle attività connesse alla Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ATO 3 – Lazio Centrale – Rieti;
- 4) di dare mandato al Dirigente del I settore per i successivi conseguenti provvedimenti previsti per la gestione del rapporto con il legale nominato con il presente atto in conformità a quanto disposto con deliberazione di G.P. n. 90/2010;
- 5) di prenotare per l'incarico di cui al punto 3 la somma di € 3.000,00 al capitolo 6770 del bilancio corrente esercizio dando atto che competerà al Dirigente del I settore provvedere all'impegno della spesa effettiva con apposita determinazione secondo la parcella presentata dal legale, stabilendo sin d'ora che la spesa derivante dal presente incarico dovrà essere rimborsata interamente dall'ATO 3 Lazio Centrale Rieti al quale il provvedimento de quo dovrà essere partecipato per tutti i provvedimenti di competenza;
- 6) ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
DOTT. FABIO MELILLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ADELE TRAMONTANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Provinciale, certifica che copia dell presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Provincia il giorno 08-04-2011 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rieti, lì 08-04-2011

IL MESSO PROVINCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Provincia per 15 giorni consecutivi dal al senza opposizioni.

Rieti, lì

IL MESSO PROVINCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Rieti, lì 08-04-2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.8.2000, N.267, in relazione alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per gg. 10 consecutivi al e per non essere presentati ricorsi od opposizioni a norma di legge, nei termini prescritti.

Rieti, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

SI RITRAVA PER LA ANTE. 2011

Per copia conforme all'originale

08-04-2011